

Roma, 15 maggio 2009



**Ministero del Lavoro, della  
Salute e delle Politiche Sociali**

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti  
del Lavoro  
Via Cristoforo Colombo 456  
00145 Roma*

**DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA**

Prot. 25/I/0007169

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari  
– estinzione delle sanzioni amministrative.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpellato al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 1, comma 1197, della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007). In particolare, l'interpellante chiede di precisare quali siano le fattispecie, costituenti illeciti di natura amministrativa, suscettibili di estinzione a seguito della attivazione della procedura di emersione introdotta e disciplinata dalla Legge citata.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

In linea generale va ricordato che l'art. 1, commi 1192 e ss., della Legge Finanziaria per il 2007 ha introdotto una procedura volta ad incentivare la regolarizzazione dei lavoratori *“non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria”*, ammettendo i datori di lavoro che vi aderiscono ad una serie di agevolazioni sia sul piano contributivo che sanzionatorio.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, il comma 1197 dispone, infatti, *“l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia ed al versamento dei contributi e dei premi”*.

Dunque, per quanto attiene ai reati, le violazioni in questione, suscettibili di estinzione quale vantaggio conseguente alla procedura di regolarizzazione, sono da intendersi limitate alle sole ipotesi strettamente collegate al mancato versamento di contribuzione obbligatoria (ad es. art. 37, L. n. 689/1981).

Altra soluzione, invece, si ritiene debba essere adottata con riferimento agli illeciti di natura amministrativa. In tale ipotesi, infatti, appare ragionevole accedere ad una nozione ampia di *“connessione”* alla materia previdenziale ed assicurativa, tenuto conto che la disposizione avrebbe scarso significato se interpretata in modo diverso. Ciò in quanto, con l'entrata in vigore

dell'art. 116 della L. n. 388/2000, le violazioni amministrative “connesse” ad omissione e/o evasioni contributive (in senso atecnico) sono state abrogate.

Ne deriva che il versamento della somma dovuta a titolo di regolarizzazione contributiva fa venir meno tutte le “*obbligazioni per sanzioni amministrative*” legate comunque al lavoro “nero”, comprese quelle riguardanti gli obblighi documentali, le comunicazioni di assunzione, la c.d. maxisanzione per il lavoro “nero”, nonché tutte le altre violazioni relative alla prestazione di lavoro, ad es. in materia di orario di lavoro (in tal senso cfr. circolare INPS n. 116/2007).

Si precisa, altresì, che anche le sanzioni civili legate al mancato versamento della contribuzione sembrano rientrare nella più ampia dizione di “*ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia*” e pertanto sono da ritenersi fra quelle estinte dalla procedura di emersione.

Si ricorda, per completezza, che la norma in esame obbliga a considerare estinti i reati e le sanzioni pecuniarie amministrative soltanto all'atto dell'integrale versamento dei due terzi dei contributi dovuti al termine dei cinque anni previsti per l'estinzione del debito previdenziale agevolato.

Va evidenziato, infine, che con la modifica introdotta dall'art. 11 della L. n. 123/2007 l'efficacia estintiva delle sanzioni resta in ogni caso condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori.

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to Paolo Pennesi)

SC